



Il trattamento dei dati personali in ambito accademico

Andrea Monti - Università di Chieti
Milano, 4 ottobre 2'18

Agenda

- Il metodo
- Tassonomia di Privacy e Data Protection
- Cosa cambia con il GDPR
- Principi
- I motivi di interesse pubblico
- Protezione dei dati personali e assetto organizzativo
- I soggetti
- Il Data Protection Officer
- Protezione dei dati personali e amministrazione
- Protezione dei dati personali e didattica
- Protezione dei dati personali e ricerca
- Attività accademica e sanzioni penali
- Conclusioni

Il metodo

*“... la loro credibilità
dipende non tanto dalla persona o dal detto,
quanto dai criteri maggiori o minori di verità
che porge la scienza od arte da loro professata.”*

*Francesco Carrara Programma del corso di diritto criminale,
parte generale Tipografia Giusti, Lucca 1867, pag. 963*

Tassonomia di Privacy e Data Protection

- Differenza concettuale fra Privacy e Data Protection

La privacy in quanto tale – nelle sue diverse e contrastanti definizioni – è incidentalmente regolata dal GDPR. **Esempio: è violazione della privacy filmare qualcuno all'interno della sua abitazione e a sua insaputa (art. 615bis Codice penale)**

La protezione dei dati personali prevista dal GDPR riguarda l'obbligo di trattare i soli dati strettamente necessari allo scopo, in modo sicuro, aggiornandoli e rendendoli accessibili solo a chi ha bisogno effettivamente di consultarli (need-to-know). **Esempio: è violazione del Codice dei dati personali non aggiornare i dati relativi a un lavoratore (presenze, attività formative) o raccogliere dati non necessari al rapporto di lavoro che possono provocare discriminazioni (preferenze sessuali)**

- Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

- L'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani

- L'ordinanza del Tribunale di Milano Olcese-Corsera (1999) I. 675/96 – ancorché concluda in preambolo la *“finalità” di garantire il “rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità” della persona, “con particolare riguardo alla riservatezza ed all'identità personale” (cfr. il titolo dell'art. 1 ed il contenuto del relativo 1° comma) – non può essere né riguardata alla stregua di un vero e proprio “statuto generale della persona” né ritenuta più accentuatamente rivolta alla tutela della persona che alla disciplina sul trattamento dei dati*

- La comunicazione 84/2017 della Corte di giustizia UE: *... the transfer of PNR data from the EU to Canada, and the rules laid down in the envisaged agreement on the retention of data, its use and its possible subsequent transfer to Canadian, European or foreign public authorities entail an interference with the fundamental right to respect for private. Similarly, the envisaged agreement entails an interference with the fundamental right to the protection of personal data).*

- La nota 2 al Considerando 173 del GDPR

- Dalla Direttiva 96/45 al GDPR

Cosa cambia con il GDPR

- Cambia la nozione di dato personale: non più dati singoli, ma “informazioni”
- Viene creato il concetto di “profilazione”
- Viene riconosciuto il concetto di pseudonimato
- Cambia la nozione di “Responsabile del trattamento”, ora definito come chi “tratta dati per conto del titolare del trattamento” (si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza?)
- Viene creata la nozione di “violazione dei dati personali”: ipotesi colpose, preterintenzionali e illecite di abusiva cognizione e utilizzazione dei dati personali
- Viene istituita la nozione di “stabilimento principale” come luogo (anche diverso dallo Stato membro in cui è localizzata la sede legale) dove vengono effettivamente prese le decisioni in materia di trattamento
- Viene istituito il ruolo di “rappresentante” inteso come soggetto individuato dal titolare o dal responsabile con potere di rappresentanza (esterna) ai fini dell’adempimento normativo,
- Viene istituito il concetto di “trattamento transfrontaliero”
- Viene istituita la figura del “responsabile della protezione dei dati” (il vecchio responsabile del trattamento, ma con più poteri e un ruolo di collegamento con il Garante)

Principi

Art. 1

Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2

Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Art. 35

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, ... , una valutazione dell'impatto ... sulla protezione dei dati personali

Art.2 sexies comma II

Motivi di interesse pubblico

- a) accesso a documenti amministrativi
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, ... , accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche...;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica...;
- dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva...;

Protezione dei dati personali e assetto organizzativo

Scelte strategiche

- Individuazione di un “responsabile interno” ex art. 2 *quaterdecies* D.lgs. 196/03 e coordinamento degli audit di primo e secondo livello
- Adempimento basato su un sistema di feedback che coinvolge i vertici gerarchici di ogni funzione amministrativa
- Adozione di misure di sicurezza negoziate con le RSU
- Attività di formazione estesa all’intera popolazione, in funzione dei livelli di trattamento dei dati personali
- Importanza della cooperazione di tutti i livelli nel rispetto delle prescrizioni normative

I soggetti

- **Titolare, Contitolare, Responsabile esterno alla luce della sentenza Corte di giustizia UE 5 giugno 2016 C-210/16 Wirtschaftsakademie /Facebook**
- **I designati ex art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/03**
 - **“Responsabili interni”**
 - **Incaricati e amministratori di sistema**
 - **Interessati**

Il Data Protection Officer

Responsabile del trattamento Dir. 95/46 (Processor)/Designato ex art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/03

Tratti comuni

- Il titolare può scegliere se nominare uno o più designati ex art. 2 e responsabili esterni del trattamento.
- I compiti (e i limiti) dell'ex responsabile interno ora designato ex art. 2 sono stabiliti dal titolare. Di regola, al responsabile del trattamento spetta l'attuazione pratica e il controllo sulla corretta osservanza delle linee strategiche decise dal titolare. **Esempio: il titolare stabilisce la necessità di eseguire monitoraggi sull'uso dell'internet in azienda. Il responsabile decide praticamente come e cosa fare, predisponendo anche gli atti (informativa ai dipendenti ecc.) richiesti dalla legge, e verifica che le attività di monitoraggio siano condotte nel rispetto delle regole.**
- La nomina è formalmente facoltativa, ma nei fatti indispensabile, altrimenti doveri e responsabilità sono esclusivamente in capo al Titolare,
- E' un ruolo di tipo direzionale ma operativo. Deve scrivere le policy di attuazione delle strategie validate dal DPO e ha il dovere di verificare il loro rispetto,
- A differenza del DPO, è il soggetto che in concreto garantisce il rispetto delle policy interne in materia di dati personali

Differenze con la figura del regime previgente

Il responsabile del trattamento, nel regime previgente assume in proprio doveri e responsabilità (anche penali) che altrimenti spettano al titolare

Data Protection Officer

- **NON E' UN DESIGNATO EX ART. 2 QUATERDECIES D.LGS. 196/03,**
- **NON E' UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR**
- Figura di staff al consiglio di amministrazione, dotata di autonomia anche finanziaria
- Elemento della governance amministrativa, competente su tutte le questioni relative ai dati personali
- Potenziale "whistleblower"

Protezione dei dati personali e Amministrazione

- In generale, l'attività amministrativa dell'università è analoga a quella di altre pubbliche amministrazioni di realtà aziendali complesse
- Fino a quando si rimane nell'ambito dell'attività ordinaria gli aspetti di conformità normativa si riducono al rispetto del modello organizzativo di gestione dei dati personali con riferimento alle misure comportamentali in materia di sicurezza e di verifica della correttezza dei dati personali trattati
- Questioni più articolate riguardano l'esercizio della "Terza Missione" e le attività di marketing accademico e i rapporti con i CUS

Protezione dei dati personali e Didattica

- Art. 96 - Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le università statali su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali salvi quelli "particolari".
- Non ci sono norme specifiche sulla gestione elettronica degli esami e sulla partecipazione ad attività a frequenza obbligatoria
- Questioni aperte sulla gestione degli studenti Erasmus ed extracomunitari

Protezione dei dati personali e attività di ricerca

- Titolo VII - Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
- Art. 100 - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
- La norma non vale per i dati genetici, ma questo contraddice gli articoli 9 comma II lett. j) e 89 del GDPR
- Il problema del riutilizzo dei dati

Attività accademica e sanzioni penali

- I reati in materia di protezione dei dati personali non sono più “propri” cioè commessi solo da figure specifiche, ma possono essere commessi da “chiunque”
- Questo significa che Titolare, DPO e Responsabile esterno non sono gli unici a rispondere di eventuali illeciti
- Le attività di ricerca a maggior rischio-reato sono quelle in ambito medico per la oggettiva complessità di gestire informativa e consenso, per il fatto che tipicamente queste attività coinvolgono gruppi di ricerca di altri Paesi anche extracomunitari, e per l’attitudine dei ricercatori a scambiare dati senza osservare particolari cautele
- Il controllo sulla correttezza della provenienza e utilizzo dei dati incide anche sui casi di frode scientifica

Conclusioni

- Il GDPR e il D.lgs. 196/03 vanno applicati in modo graduale, tenendo presente la natura dei dati trattati e i rischi per i diritti e le libertà fondamentali della persona
- Non esiste un'applicazione “trasversale” delle norme
- Fate salve alcune eccezioni, nel GDPR e nel D.lgs. 196/03 non ci sono regole specifiche per l'attività accademica
- L'amministrazione “ordinaria” presenta problemi (e soluzioni) analoghi a realtà aziendali complesse
- La normativa è poco flessibile rispetto alle necessità della didattica e della ricerca
- Le attività di ricerca in ambito medico/genetico sono quelle più esposte a violazioni amministrative e penali

Grazie :)